

AUDIZIONE SU ATTO N. 23 - MERCOLEDÌ 18 LUGLIO, ORE 13.30, I  
COMMISSIONE CAMERA DEI DEPUTATI

Lo SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO in esame (*Attuazione della direttiva (UE) 2017/853, del parlamento europeo e del consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi*) è stato emanato in tutta fretta quando il Ministero ha scoperto che era prossimo il termine per il recepimento della Direttiva europea 2017/853. Come spesso avviene la fretta è una cattiva consigliera e la gatta fa i gattini ciechi!

Il decreto è infarcito di grossolani errori e fraintendimenti.

1) In primo luogo il ministero non si accorto che la categoria delle armi sportive è del tutto incompatibile con il sistema di classificazione introdotto dalla Direttiva.

Le armi sportive non esistono negli altri paesi europei perché non esistono in natura, ma sono solo una finzione inventata in Italia per consentire la detenzione di certe armi in base alla semplice presa d'atto che una federazione sportiva ha dichiarato di usarle per i propri sport. La conseguenza è stato il proliferare di ex fucili di assalto militari la cui detenzione è stata facilitata invece che repressa! Inoltre si è creata una confusione illegale perché il Banco di prova ha illegittimamente cambiato la qualificazione di molte armi da comuni a sportive, ledendo i diritti dei detentori ed esponendoli a conseguenze penali.

A ciò ha voluto espressamente rimediare la Direttiva la quale ha creato la categoria delle armi A/6 e A/7 le quali possono essere detenute solo da specifiche categorie di soggetti:

*I tiratori sportivi che vogliono essere autorizzati ad acquisire e detenere armi da fuoco semiautomatiche rientranti nei punti 6 e 7 della categoria A, devono rispettare le seguenti condizioni:*

*a) fornitura della prova che il tiratore sportivo interessato si esercita attivamente o partecipa a gare di tiro riconosciute da un'organizzazione sportiva di tiro dello Stato membro interessato riconosciuta ufficialmente o da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente;*

*b) il possesso di un certificato rilasciato, da parte di un'organizzazione sportiva di tiro riconosciuta ufficialmente, e che confermi:*

*I) che il tiratore sportivo è membro di un club di tiro e che vi si è esercitato regolarmente da almeno 12 mesi o che ha partecipato a gare attivamente; e*

*II) che l'arma da fuoco in questione è conforme alle specifiche richieste per una disciplina di tiro riconosciuta da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente e praticata dal detentore.*

Quindi certe armi sono detenibili non perché abbiano caratteristiche di minor pericolosità (anzi!), ma solo a condizione che servano a soggetti particolarmente qualificati per svolgere attività sportiva.

Inoltre le armi devono essere detenute con particolari misure di sicurezza come armi da collezione.

Nulla di tutto ciò è possibile trovare nello Schema di decreto che quindi è totalmente inadempiente in punto recepimento. All'art 13 punto 3 si limita a scrivere che la

detenzione delle armi di cat. A 6 e A 7, è consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI. Come dire che la Direttiva neppure l'hanno letta e che si fa il contrario di ciò che vuole la Direttiva! Per lo Schema di decreto esse ben sono consentite e certi e limitati tiratori, ma a chiunque prenda una tessera da tiratore, anche se poi non pratica lo sport.

2) Lo Schema di decreto insiste nel definire come ARMAIOLO chi professionalmente ha a che fare con le armi (produttore, importatore, rappresentante, riparatore, venditore, ecc. È chiaro che non si può adottare un errore di traduzione che usa un vocabolo ottocentesco che indicava solo chi fa operazioni meccaniche sulle armi e che è stato esteso ad altre categorie solo per effetto di norme non aggiornate.

3) Lo Schema di decreto, art. 5, definisce come armi da guerra le armi camuffate. Che c'entra la guerra? La direttiva dice che sono armi proibite e il nostro diritto già prevede tale categoria; ed una penna pistola non rientra davvero tra il materiale di armamento!

4) All'art. 3 lett. c) hanno fatto confusione ed hanno richiamato i collezionisti di armi antiche dicendo che sono esenti dal presentare il certificato medico di idoneità psichica. Ma già il D.to L.vo 2010/204, art. 6, poi ribadito dal D.to L.vo 121/2013, aveva stabilito che il certificato occorre solo per le armi comuni da fuoco. Che c'entrano le armi antiche? A leggere l'articolo qualcuno potrebbe capire che chi detiene una sola arma antica e quindi non è collezionista di molte armi, deve portare il certificato medico!

5) All'art. 3 lett. 5 si introduce l'obbligo di comunicare l'acquisto di armi ai conviventi:

*La consegna del nulla osta all'acquisto delle armi, nonché di quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un'arma, è subordinata alla produzione da parte dell'interessato di una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta di aver avvisato dell'avvenuto rilascio i familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente more uxorio, indicandone le relative generalità.*

È norma voluta solo dal Ministero e assolutamente stupida; era già stata introdotta nel D.to L.vo 2010/204, con previsione di notifiche ai parenti e abbandonata perché non si sapeva come applicarla e il ministero si era arenato sul regolamento; ora le notifiche sono sostituite da una autocertificazione! Ma l'autocertificazione richiede che si attestino situazioni controllabili per poter punire chi attesta il falso; ma come si può provare se il soggetto ha avvisato la moglie? E se la moglie mente? Inoltre è norma che viola la privacy e illogica: se un soggetto avesse proprio paura di certi parenti, perché dovrebbe avvisarli che si è comperato un'arma? Per consentite anche ad essi di armarsi!

Inoltre è norma che nulla c'entra con il recepimento della direttiva. Pura burocrazia insensata

6) All'art. 6 lo Schema di decreto inserisce il potere discrezionale del questore e del prefetto di limitare ai titolari di porto d'armi il numero di munizioni acquistabili.

Le questure e prefetture hanno fatto in passato un vero abuso di questa possibilità di limitare l'acquisto di munizioni, in modo insensato ed incoerente; non è lecito dare questa discrezionalità a soggetti spesso spinti da motivazioni ideologiche personali. Il collegamento con la sicurezza pubblica è una fandonia indimostrata: il controllo sulle

munizioni non potrà mai impedire che alcune di esse vengano utilizzate da criminali. È una delle norme che più hanno vessato i cittadini senza alcuna utilità. Ed invero

a) Il titolare di una licenza di porto non abita necessariamente in una certa provincia, ma viaggia. Quindi non hanno rilievo le situazioni di sicurezza pubblica locali. Altrimenti di verifica che il napoletano che va a Milano non è libero di acquistare munizioni come un milanese.

b) La criminalità non ha bisogno di chili di cartucce e le cartucce necessarie per caricare un'arma sono facilmente asportabili da ogni poligono di tiro. Non vi è nessuno dato il quale confermi che in zone ad alto livello di delinquenza i delinquenti si approvvigionino dai privati.

c) Non serve a nulla il controllo sulle munizioni acquistate perché chiunque con una modesta attrezzatura se le può caricare in casa; è come volere controllare il pane senza poter controllare la farina.

d) Le esigenze di chi ha un'arma sono talmente variabili (esercitazioni, gare di tiro) che è impensabile una limitazione di tipo generale.

e) È assurdo commisurare il limite alla durata del titolo abilitativo; una licenza di caccia vale per 5 anni; come è possibile calcolare il fabbisogno di cartucce su tale periodo?

f) Il ministero aveva già fatto approvare questa norma nel D.L. 1992 n 306, ma poi non era stato capace di formulare un adeguato regolamento per i troppi problemi emersi. Perché ci riprova ora? Si è dimenticato che la norma già esiste e che si è rivelata inapplicabile?

g) La norma nulla ha a che vedere con il recepimento della direttiva europea.

7) Allo art. 9 lo Schema introduce un punzone per le armi liberalizzate, ma si dimentica di coordinare la disposizione con i punzoni di altri paesi; ciò pone limiti assurdi alla libera circolazione delle merci.

8) Lo Schema all'art. 13 reintroduce la possibilità per i medici della polizia o militari che fanno attività privata, di rilasciare certificati di idoneità psichica. Norma lobbistica perché è del tutto ovvio che non si può richiedere un certificato scegliendosi il medico compiacente e pagandolo!

9) All'art.13 punto 5 vengono regolate le armi di cat. A/8 che sono *Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità, tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi.* Lo Schema le tratta come armi da guerra con espropriazione delle stesse. Al Ministero non hanno capito nulla: la Direttiva vuole semplicemente dire che questa armi non possono essere considerate come armi lunghe, ma che sono equiparate alle armi corte e dice che se già detenute neppure rientrano nella cat. A. Quindi lo Schema travisa la norma e va oltre ciò che vuole la Direttiva.

10) In via generale si può rilevare che lo Schema di decreto non rispetta quasi mai, come sopra esposto, la L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, su **Semplificazione e riassetto normativo** la quale ha previsto che per ogni nuovo atto normativo venga effettuata l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e cioè la valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei

cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.

Ora la L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto con l'art. 15 quanto segue aggiungendo due commi all'art. 14 citato:

24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.

24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

Bolzano, 18 luglio 2018



## **Presentazione dell'Autore**

Sono il dr. prof. Edoardo Mori, nato a Milano l'8 maggio 1940; sono stato magistrato dal 1968 al 2010 e per 32 anni mi sono occupato di diritto penale come pretore, giudice istruttore, GIP e GUP. Ho seguito a lungo indagini su armi e terrorismo. Fin dall'inizio della mia carriera ho sentito la necessità di fare chiarezza, per me stesso e gli altri, nella confusa materia del diritto delle armi e mi sono dedicato a studiarlo. Per comprendere la materia ho dovuto anche diventare esperto di armi ed ho studiato la loro storia e tecnica. Nel 1975 ho collaborato con alcuni senatori della SVP per il miglioramento della legge 18 aprile 1975 nr. 110 e all'inizio degli anni 80 ho fatto parte per cinque anni della Commissione Consultiva per le armi. Nel 1983 ho pubblicato il testo "Balistica Pratica" editrice Olimpia, poi ampliato e stampato nel 2013; esso è stato citato come esempio di ottima divulgazione in testi di balistica teorica americani.

Dal 1984 al 2010 sono stato relatore quasi fisso ai convegni annuali di diritto delle armi organizzati dalla Camera di Commercio di Brescia sotto la presidenza del magistrato Pier Luigi Vigna.

Nel 2000 ho pubblicato la prima edizione del mio "Codice delle armi e degli esplosivi", Editrice la Tribuna, ora giunto alla 13° edizione. Esso contiene, in oltre 1500 pagine, tutte le norme e le sentenze che concernono la materia nonché l'esposizione in forma enciclopedica di tutta la materia in 150 voci.

Nel 1995 ho aperto e costruito il sito Web EARMI.IT contenente ampie informazioni tecniche, storiche e balistiche sulle armi, nonché tutte le novità normative con commento e critica. È inoltre una enorme banca dati su armi e munizioni. Attualmente ha raggiunto il numero di circa quattro milioni di visitatori e ho risposto ad almeno 10.000 quesiti di visitatori.

Nel 2011 ho pubblicato il trattato "La Caccia" dedicato al diritto venatorio e al tiro venatorio

Nel 2015 ho pubblicato il testo "Guida alla progettazione dei poligoni di tiro".

Ritengo quindi, anche per la mia profonda conoscenza dei problemi del mercato delle armi comuni, dei problemi della caccia e di tutte le problematiche relative alle armi, di essere qualificato per interloquire sul recepimento della Direttiva europea sulle armi comuni.